

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di XXXXXXXX

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

XXXXXXXXXXXXXXXXX S.R.L.



11XXXX1

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	XXXXXXXXXXXX (XX) VIA XXXXXXXXXXXX 11 CAP11111
Indirizzo PEC	info@pec.XXXXXXXX.com
Numero REA	XX - 111111
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	11111111111
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	4

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 1111111111 Data di iscrizione: 11/11/1111 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 11/11/1111
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	L'ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA E LAVORAZIONE DEL LEGNO NONCHE' IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARREDI IN GENERE E COMPLEMENTI DI ARREDO. PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E PER OGNI INIZIATIVA CONNESSA ALL'ATTIVITA' SOCIALE LA
Poteri da statuto o da patti sociali	LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE LA ESERCITERA' CON LE STESSE MODALITA' E CON GLI STESSI LIMITI CON I QUALI ESERCITA IL POTERE DI

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 1111111111
del Registro delle Imprese di XXXXXXXX
Data iscrizione: 11/11/1111

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 11/11/1111

informazioni costitutive

Data atto di costituzione: 11/11/1111

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 11/11/1111

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 11/11/1111

Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale

forme amministrative

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

L'ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA E LAVORAZIONE DEL LEGNO NONCHE' IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARREDI IN GENERE E COMPLEMENTI DI ARREDO. PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E PER OGNI INIZIATIVA CONNESSA ALL'ATTIVITA' SOCIALE LA SOCIETA' PUO' COMPIERE, PURCHE' NON IN VIA PREVALENTE E SENZA OFFERTA AL PUBBLICO, QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, FINANZIARIA, MOBILIARE (CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N. 1) ED IMMOBILIARE IN QUELLE FORME E CON QUELLE MODALITA' CHE SIANO RICONOSCIUTE PIU' CONVENIENTI ED UTILI DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO NONCHE' SEMPRE CON LE CITATE LIMITAZIONI, POTRA' ASSUMERE O CONCEDERE PARTECIPAZIONI AZIONARIE, INTERESSENZE E QUOTE IN ALTRE SOCIETA', AZIENDE OD ENTI, SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE, ED ANCHE SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI OD ASSOCIAZIONI SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO. LA SOCIETA' PUO', TRA L'ALTRO, CONTRARRE PRESTITI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE E CONCEDERE FIDEJUSSIONI, PRESTARE AVALLI, CONSENTIRE ISCRIZIONI IPOTECARIE SUI PROPRI IMMOBILI ANCHE A GARANZIA DI DEBITI DI TERZI NONCHE' EFFETTUARE OGNI ALTRA OPERAZIONE RITENUTA OPPORTUNA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' REGOLAMENTATE DALLA LEGGE 5 LUGLIO 1991 N. 197. IN OGNI CASO SONO ESPRESSAMENTE E TASSATIVAMENTE ESCLUSE DALL'OGGETTO SOCIALE LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385/1993 NONCHE' QUELLE RISERVATE ALLE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1991 N. 1 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E QUELLE DI MEDIAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 7 MARZO 1996.N. 108.

Poteri

poteri da statuto o da patti sociali

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE LA ESERCITERA' CON LE STESSE MODALITA' E CON GLI STESSI LIMITI CON I QUALI ESERCITA IL POTERE DI AMMINISTRAZIONE. L'ORGANO AMMINISTRATIVO, NELL'AMBITO DEI PROPRI POTERI, PUO' NOMINARE INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI. AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPETONO TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON LE MODALITA' E NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE, PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI IN TUTTO IN PARTE AD UNO O PIU' SINGOLI AMMINISTRATORI.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di gradimento

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 11-11-1111 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-11-1111

XXXXXXXXXXXX S.R.L.
Codice fiscale: 1111111111

Allegato "A" a n. 73.575 Rep. / n. 26.103 Racc.

S T A T U T O

DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DENOMINAZIONE -SEDE -OGGETTO -DURATA

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"XXXXXXXXXXXX S.R.L."

2) La società ha **sede** in XXXXXXXXXXXX.

La società può istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

Il trasferimento di indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. La possibilità di tale trasferimento è disciplinata dall'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

3) La società ha per **oggetto** l'attività di falegnameria e lavorazione del legno nonché il commercio al dettaglio di arredi in genere e complementi di arredo.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e per ogni iniziativa connessa all'attività sociale la società può compiere, purché non in via prevalente e senza offerta al pubblico, qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare (con esclusione delle attività previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1) ed immobiliare in quelle forme e con quelle modalità che siano riconosciute più convenienti ed utili dall'organo amministrativo nonché sempre con le citate limitazioni, potrà assumere o concedere partecipazioni azionarie, interessenze e quote in altre società, aziende od enti, sia direttamente sia indirettamente, ed anche sotto forma di sovvenzioni od associazioni sia in Italia sia all'estero.

La società può, tra l'altro, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di debiti di terzi nonché effettuare ogni altra operazione ritenuta opportuna dall'organo amministrativo, con espressa esclusione delle attività regolamentate dalla Legge 5 luglio 1991 n. 197.

In ogni caso sono espressamente e tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993 nonché quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della Legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni e quelle di mediazione di cui alla Legge 7 marzo 1996.n. 108.

4) La **durata** della società è fissata al 31 dicembre 2030.

CAPITALE

5) Il **capitale** della società è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di Legge.

CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-11-1111

XXXXXXXXXXXX S.R.L.
Codice fiscale: 1111111111

suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

7) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

DIRITTI DEI SOCI

8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili per atto tra vivi.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di Legge.

Nel caso in cui un socio intendesse alienare la propria partecipazione, o parte di essa, gli altri soci hanno il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato tramite lettera raccomandata da spedirsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata contenente le indicazioni circa l'entità della partecipazione che si intende trasferire e il prezzo richiesto per la stessa nonché le relative modalità di pagamento.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento.

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio e, se adottata da altro soggetto, essere comunicata all'organo amministrativo.

L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro dei soci, al socio la decisione sul gradimento.

Qualora entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta gradimento al socio richiedente non pervenga

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-11-1111

XXXXXXXXXXXX S.R.L.
Codice fiscale: 1111111111

alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà negato.
Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito.

A tal fine l'organo amministrativo indicherà nella lettera di rifiuto il nominativo dell'acquirente proposto; il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario al socio sarà data facoltà di recedere secondo la disciplina sotto esposta.

Il trasferimento della partecipazione *mortis causa*, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si farà riferimento alla contabilità sociale.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

DIRITTO DI RECESSO

10) Il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, compete al socio che non abbia consentito:

- la proroga del termine di durata della società;
- l'aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomanda A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore.

La raccomandata dovrà essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel Registro delle Imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente.

11) Per quanto riguarda la determinazione della somma

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-11-1111

XXXXXXXXXXXX S.R.L.
Codice fiscale: 1111111111

spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'articolo 2473, terzo e quarto comma, Codice Civile.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12) Sono riservate alla competenza dei soci, oltre a quanto già stabilito per Legge:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, loro eventuali compensi e indennità di fine rapporto;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 2487, primo comma, Codice Civile;
- 8) la decisione relativa al cambio di indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune.

13) Con riferimento alle materie di cui ai punti 4), 5), 6), 7) del precedente articolo 12), nonché negli altri casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

14) Tutte le decisioni che per Legge o in forza delle presenti norme di funzionamento non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

15) Le decisioni dei soci, tanto in forma assembleare quanto in forma non assembleare, sono adottate secondo le maggioranze previste dalle norme del Codici Civile.

16) Tutte le decisioni dei soci, tanto in forma assembleare quanto in forma non assembleare, dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'articolo 2478 Codice Civile.

17) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.

18) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

L'assemblea in seconda convocazione non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.

Tale avviso dovrà essere recapitato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con mezzi che garantiscano la

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-11-1111

XXXXXXXXXXXXX S.R.L.
Codice fiscale: 1111111111

tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, in via alternativa fra loro, uno dei seguenti:

a) lettera spedita o consegnata ai soci nel domicilio risultante dal libro soci almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) messaggio telefax o di posta elettronica spedito almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'adunanza a tutti i soci al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicati alla società; i soci dovranno, prima dell'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

19) In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci od il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, a condizione che nessuno abbia manifestato opposizione.

Diritto di intervento all'assemblea

20) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui dovrebbe essere presa la deliberazione.

Rappresentanza

21) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.

Presidenza

22) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di amministrazione affidata a più amministratori che non costituiscono Consiglio, dal più anziano degli amministratori, ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

Verbale dell'assemblea

23) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni.

24) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

AMMINISTRAZIONE

25) L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di 9 (nove) nominati dai

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 23-12-2008

XXXXXXXXXXXX S.R.L.
Codice fiscale: 1111111111

soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono non essere soci.

26) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Consiglio di amministrazione

27) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina.

28) Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi membri o dai Sindaci o dal Revisore se nominati.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno 2 (due) giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

29) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

30) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

31) Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni di cui sopra, per la cui adozione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori, devono essere trascritte e conservate ai sensi

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-11-1111

XXXXXXXXXXXX S.R.L.
Codice fiscale: 1111111111

dell'art. 2478 Codice Civile.

Salvo quanto appresso stabilito, ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero pari di membri, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

In caso di Consiglio di Amministrazione composto da due membri, qualora si proceda alla nomina di uno o due Consiglieri Delegati e successivamente intervenga disaccordo circa la revoca dell'Amministratore Delegato nominato, ovvero nel caso intervenga disaccordo circa l'adozione di una delibera consiliare, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà automaticamente decaduto dall'ufficio.

Sostituzione degli amministratori

32) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Rappresentanza della società

33) La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati nei limiti della delega conferita, all'Amministratore Unico o agli Amministratori che la eserciteranno con le stesse modalità e con gli stessi limiti con i quali esercitano il potere di amministrazione.

34) L'Organo amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare istitori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Poteri di amministrazione

35) All'Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

36) Il consiglio di amministrazione, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in tutto in parte ad uno o più singoli amministratori.

37) Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio, i poteri di amministrazione ordinaria della società spettano disgiuntamente a ciascun amministratore, mentre i poteri di amministrazione straordinaria spettano congiuntamente a tutti gli amministratori, con facoltà in sede di nomina da parte dell'assemblea dei soci di determinare l'eventuale limite di valore per le operazioni di ordinaria amministrazione che

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-11-1111

XXXXXXXXXXXX S.R.L.
Codice fiscale: 1111111111

necessitano comunque della firma congiunta.

Compensi

38) All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio.

Allo stesso Organo Amministrativo potrà essere inoltre corrisposto un compenso in misura fissa o variabile, anche sotto forma di partecipazione agli utili, nonché una indennità di fine rapporto accantonabile annualmente, nelle forme e con le modalità stabilite con apposita decisione dei soci.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

39) Nei casi previsti dalla Legge o per decisione dei soci il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci. In caso di nomina del Collegio Sindacale si applicheranno le disposizioni in tema di società per azioni.

40) Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto a norma di Legge.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale.

BILANCIO E UTILI

41) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

42) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale fino a che questa non raggiunga il limite di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Finanziamenti soci

43) La società potrà ricorrere al finanziamento dei soci, a titolo fruttifero o infruttifero, secondo le modalità e le condizioni previste dalle norme vigenti.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

44) Nei casi previsti dalla legge la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci.

Salva diversa delibera dell'assemblea, ai liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-11-1111

XXXXXXXXXXXX S.R.L.
Codice fiscale: 1111111111

nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

45) Tutte le controversie derivanti dal rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche nei confronti degli amministratori, sindaci e liquidatori, ivi comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle non compromettibili per Legge, saranno devolute alla decisione di un unico arbitro secondo la procedura di cui al Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di XXXXXXX, ben noto ed accettato dalle parti tutte, cui si fa pieno riferimento e nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n.5/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

L'arbitro sarà in ogni caso nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di XXXXXXX il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società'.

L'arbitro dovrà decidere nel termine previsto ai sensi del sopra citato regolamento arbitrale.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto e con obbligo del contraddittorio tra tutte le parti in causa.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

UNICO SOCIO

46) Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

RINVIO

47) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

F.to XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

F.to XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

F.TO XXXXXXXXXXXXXXX (XX)